

**AMMINISTRAZIONE DEI DOMINI COLLETTIVI  
DI USO CIVICO  
ROCCA SANTO STEFANO**

Rocca S.Stefano, Madonna della Strada, Forcelle, Colle Marino, Piè La Costa, Colle Fiasconi, Colle Farni

Comune di Tornimparte

Delibera N° 21

OGGETTO : Costituzione nel giudizio innanzi alla Corte d'Appello di L'Aquila nel giudizio promosso dalla Sarra Marmi eredi Domenicantonio Sarra sas di Maria Innocenzi contro la sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 237/2024, con autorizzazione ad appello incidentale.

=====

L'anno 2024 addì 12 del mese di Dicembre alle ore 20,30 nella sede di Rocca Santo Stefano, convocato con apposito avviso scritto, si è riunito il Comitato Amministrativo nelle persone dei Signori:

|                  |            |          |
|------------------|------------|----------|
| PASQUALONE IVANO | Presidente | presente |
| CIRELLA FELICE   | Componente | presente |
| TOSONE EMANUELA  | Componente | assente  |
| SANTELLA BRUNA   | Componente | presente |
| FIORENZI STEFANO | Componente | presente |
| NARDOCCI DANILO  |            |          |

Assiste il Sig. MAGGI ROBERTO in qualità di Segretario.

Accertato che il numero dei presenti è legale, secondo le prescrizioni di legge, per la validità della presente adunanza, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

**PREMESSO**

-che con determinazione n. 4 del 29.03.2019 si decise di agire nei confronti della Sarra Marmi eredi Domenicantonio Sarra sas di Maria Innocenzi per ottenere il saldo della somma dovuta per il materiale scavato in base al contratto di concessione del 07.02.2002 nel periodo 10.03.2009/13.06.2012 e 14.06.2012/08.05.2017, nonché per il saldo del canone minimo dovuto per l'anno 2017 e per la prima rata dell'anno 2018, e per i canoni minimi dovuti per il secondo semestre 2018 e il primo semestre 2019;

-che con la medesima deliberazione, la cui motivazione è da intendersi qui richiamata e trascritta, si stabilì di sostenere le spese necessarie, tenendo esente da tale onere il Comune di Tornimparte che era l'Amministrazione legittimata ad agire avendo sottoscritto il detto contratto di concessione, in base alla normativa all'epoca vigente, e quindi formale beneficiario delle dette somme, mentre beneficiario sostanziale era ed è l'ADUC;

-che l'incarico venne conferito all'Avv. Francesco Saverio de Nardis che già aveva assistito ed assisteva l'ADUC negli altri contenziosi contro la Sarra Marmi Sas e in alcuni giudizi innanzi al Commissariato Regionale per il Riordino degli Usi Civici in Abruzzo;

-che il Comune di Tornimparte, con deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 29.03.2019, incaricò il detto legale di depositare un ricorso per decreto ingiuntivo contro la Sarra Marmi Sas per le dette somme, con ogni onere di causa a carico dell'ADUC, come sopra specificato;

#### **CONSIDERATO**

-che il ricorso monitorio di cui sopra venne iscritto al n. 2240/2019 del RG del Tribunale di L'Aquila, e che in data 30.08.2019 venne emesso il decreto ingiuntivo n. 473/2019 per il complessivo importo di € 33.241,91 (oltre interessi): di cui € 19.255,67 per il saldo del materiale scavato nel periodo 10.03.2009/13.06.2012; € 6.882,94 per il saldo del materiale scavato nel periodo 13.06.2012/08.05.2017; € 7.106,30 per il saldo del canone minimo dovuto per l'anno 2017 e per la prima rata dell'anno 2018, e per i canoni minimi dovuti per il secondo semestre 2018 e il primo semestre 2019;

-che la Sarra Marmi eredi Domenicantonio Sarra sas di Maria Innocenzi si oppose all'ingiunzione ed iscrisse a ruolo la causa n. 2880/2019 RG;

#### **VALUTATO**

-che con sentenza n. 237 del 15.04.2024, pubblicata il 16.04.2024 il Tribunale di L'Aquila ha accolto, in parte, la richiesta di pagamento del materiale estratto, condannando la debitrice al versamento di € 26.819,07 oltre interessi, ha rigettato la richiesta di pagamento dei canoni, ha condannato la Sarra Marmi Sas al rimborso di 2/3 delle spese di lite, liquidate in € 4.475,33 più oneri;

che la Sarra Marmi Sas ha rimborsato le dette spese legali, facendo salvo il diritto di appellare la decisione;

#### **RITENUTO**

-che con nota datata 20.11.2024 l'Avv. de Nardis ha comunicato che in data 18.11.2024 la Sarra Marmi Sas ha notificato l'atto di appello, con indicazione della prima udienza per il giorno 30.04.2025;

-che nella detta missiva viene spiegata la necessità di costituirsi in giudizio non solo per contestare le avverse tesi, ma anche per svolgere un appello incidentale finalizzato ad ottenere il riconoscimento: a) della debenza dei canoni minimi richiesti (rigettata in base ad un'errata lettura del contratto del 07.02.2002 e della rettifica dello stesso datato 11.04.2008); b) la debenza di tutte le somme richieste con il d.i. 122/2019 per il materiale scavato (non riconosciuta dal tribunale dando per assodato che il Comune avesse riconosciuto che dal materiale scavato si dovesse decurtare quello lasciato in cava); c) dell'inefficacia della rettifica datata 17.04.2008 del contratto di concessione del 07.02.2002; così come ogni altra domanda riconvenzionale necessaria a far riconoscere le domande e ragioni di cui al D.I. 473/2019 e al giudizio di opposizione n. 2880/2019 RG;

-che nella medesima nota l'Avv. de Nardis consiglia di procedere come già fatto per il ricorso per decreto ingiuntivo e per il giudizio di opposizione di cui sopra e, cioè, sostenendo la costituzione del Comune, formale titolare del diritto di credito e legittimato a stare in giudizio, anche in appello, con l'accollo da parte dell'ADUC delle spese di causa; sempre in considerazione del fatto che la beneficiaria finale del denaro di cui si chiede il pagamento è l'ADUC;

che il predetto si è dichiarato disponibile a svolgere la sua attività anche nel detto grado di giudizio alle solite condizioni applicate all'ADUC e, cioè, chiedendo un compenso ai

minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014, così come modificati dal D.M. 147 del 13.08.2022, oltre oneri di legge e spese vive;

che, nello specifico, tenendo a base lo scaglione di valore del giudizio tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, il legale ha indicato il seguente compenso:

|                              |        |                   |
|------------------------------|--------|-------------------|
| Fase studio                  |        | € 1.029,00        |
| Fase introduttiva            |        | € 709,00          |
| Fase istruttoria/trattazione |        | € 1.523,00        |
| Fase decisionale             |        | <u>€ 1.735,00</u> |
|                              |        | € 4.996,00        |
| spese generali               | (15 %) | € 749,40          |
| cap                          | ( 4%)  | <u>€ 229,82</u>   |
|                              |        | € 5.975,22        |
| spese vive                   |        |                   |
| contributo unificato         |        | € 777,00          |
| marca da bollo               |        | <u>€ 27,00</u>    |
| totale                       |        | € 804,00          |

**Totale € 6.779,22.**

Quanto sopra tenendo conto del regime fiscale forfettario di cui usufruisce;

-che il Legale ha, altresì, specificato che, se nel caso di vittoria, la Corte d'Appello dovesse riconoscere un rimborso di spese di lite maggiore e lo stesso venisse effettivamente incassato, il compenso dovutogli sarebbe quest'ultimo e non quello sopra indicato.

In quest'ultimo caso gli acconti o i rimborsi spese versati in precedenza dall'ADUC al proprio legale verranno, ovviamente, detratti da quanto incassato da controparte, come fatto per le spese del primo grado del giudizio di cui si tratta.

visti i pareri tecnico e contabile favorevoli espressi dal Segretario;

ad unanimità di voti dei presenti;

**DELIBERA**

- di chiedere al Comune di Tornimparte di costituirsi anche nel giudizio di appello promosso dalla Sarra Marmi eredi Domenicantonio Sarra sas di Maria Innocenzi contro la sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 237/2024, sia per contestare le avverse tesi, sia per svolgere un appello incidentale finalizzato ad ottenere il riconoscimento: a) della debenza dei canoni minimi richiesti (rigettata in base ad un'errata lettura del contratto del 07.02.2002 e della rettifica dello stesso datato 11.04.2008); b) la debenza di tutte le somme richieste con il D.I. 122/2019 per il materiale scavato (non riconosciuta dal tribunale dando per assodato che il Comune avesse riconosciuto che dal materiale scavato si dovesse decurtare quello lasciato in cava); c) dell'inefficacia della rettifica datata 17.04.2008 del contratto di concessione del 07.02.2002; così come ogni altra domanda riconvenzionale necessaria a far riconoscere le domande e ragioni di cui al D.I. 473/2019 e al giudizio di opposizione n. 2880/2019 RG;
- di accollarsi le spese legali dell'Avv. Francesco Saverio de Nardis nei limiti e alle condizioni sopra indicate;
- di tenere indenne il Comune di Tornimparte da ogni eventuale rischio di soccombenza e di accollarsi/rimborsare ogni eventuale onere;

- di anticipare al detto legale, dopo la deliberazione del Comune di Tornimparte, le spese vive necessarie al deposito del ricorso, pari ad € 804,00 (ottocentoquattro,00), rinviando il pagamento del compenso alle richieste dell'Avvocato;- d
- di far gravare e liquidare la somma di € 804,00 (ottocentoquattro,00) sul bilancio di previsione al Tit.1.01.05.02 dell'esercizio finanziario 2024 "servizi vari dell'ente" cui presenta la necessaria disponibilità;
- di far gravare l'importo del compensi, pari a € 5.975,22 (cinquemila novecentosettantacinque,22) sul bilancio di previsione al Tit.1.01.05.02 dell'esercizio finanziario 2024 "servizi vari dell'ente" cui presenta la necessaria disponibilità.


Specifica che, se nel caso di vittoria, la Corte d'Appello dovesse riconoscere un rimborso di spese di lite maggiore a quanto chiesto dall'Avv. de Nardis e sopra deliberato, e lo stesso venisse effettivamente incassato, il compenso dovuto al predetto legale sarà quest'ultimo e non quello sopra indicato; In quest'ultimo caso gli acconti o i rimborsi spese versati in precedenza dall'ADUC al proprio legale verranno detratti da quanto incassato da controparte, come fatto per le spese del primo grado del giudizio di cui si tratta.

Da mandato al Presidente di far sottoscrivere all'Avv. de Nardis copia della presente deliberazione per accettazione della stessa.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato o sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
IL PRESIDENTE  
*Ivano Pasqualone*



IL SEGRETARIO  
*[Signature]*

Per copia conforme all'originale

Rocca Santo Stefano, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune della Frazione

Rocca Santo Stefano, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_